

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE **"LEGAMBIENTE TRENTO"**

Titolo I **Costituzione e finalità**

Art.1 – Denominazione Sede Durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 3.07.2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106". (in seguito "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "LEGAMBIENTE TRENTO", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento in Via Oss Mazzurana n. 54. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria. Essa è decisa da apposita delibera del Consiglio Direttivo e successivamente è comunicata agli uffici competenti.
3. L'Associazione gode di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.
4. L'Associazione opera nel territorio della Provincia di Trento, ed interviene anche in ambito nazionale; aderisce, mediante affiliazione, alla Legambiente Nazionale di cui è base associativa territoriale, utilizzando la tessera nazionale quale tessera sociale. L'Associazione si ispira, effettua le proprie scelte e persegue le proprie finalità attenendosi ai valori ed ai principi statuari di Legambiente Nazionale che promuove l'attività e coordina le iniziative delle basi associative territoriali.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "LEGAMBIENTE TRENTO APS" oppure "CIRCOLO DI TRENTO di LEGAMBIENTE associazione di promozione sociale".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge n. 383 del 2000.

Art.3 - Finalità

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale; fonda la propria attività istituzionale ed associativa sull'attività di volontariato in conformità ai principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.
2. Tutte le attività dell'Associazione saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Oggetto delle attività dell'Associazione sono:
 - a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti speciali e pericolosi;

- b) tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, dell'art. 5 lettera e) del D. Lgs. n. 117/2017, e dell'art. 3, comma 1 del D. Lgs. N. 105 del 3 agosto 2018;
 - c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e dell'art. 5 lettera f) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
 - d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5 lettera h) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
 - e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5 lettera i) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
 - f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5 lettera k) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
 - g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5 lettera l) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
 - h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5 lettera v) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
 - i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; promozione delle pari opportunità e delle iniziative, di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5 lettera w) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
 - j) protezione civile ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera y) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
 - k) impiego di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5 lettera z) del Decreto Legislativo n. 117/2017.
4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
- AMBIENTE:
 - la sostenibilità ambientale, il sostegno alle politiche di tutela ambientale, territoriale e agricola, la conservazione e gestione della natura e del paesaggio, degli ecosistemi e della biodiversità, l'urbanistica e l'architettura;
 - la tutela, il monitoraggio e la gestione della fauna selvatica e degli animali, delle aree protette;
 - la promozione dell'uso delle energie rinnovabili, il risparmio e l'efficienza energetica, la gestione dei rifiuti, la raccolta differenziata e il risparmio delle materie prime e secondarie con la promozione dell'economia circolare, il risparmio dell'acqua e delle risorse naturali;
 - lo studio e l'eventuale resistenza alla pianificazione urbanistica, territoriale, economica e del turismo qualora ne consegua iniquo impatto ambientale; la promozione di turismo naturalistico, culturale, di villaggio e altre forme analoghe.
 - DIRITTI CIVILI E POLITICI, COOPERAZIONE:
 - cooperazione locale, nazionale e internazionale con particolare attenzione alla qualità dei modelli di consumo e produzione; tutela dei diritti dei consumatori e della qualità della democrazia; tutela dei diritti civili, politici e dei diritti genetici anche dei popoli tribali e delle minoranze etniche;

Art.4 - Attività

1. L'Associazione per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, opera attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, pubblicazioni, produzione di materiale audiovisivo, iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale, promozione di iniziative ed attività nei diversi settori economici.
2. A tal fine svolge le seguenti attività:

- a) promuove ed organizza varie forme di volontariato dei cittadini, associati e non, secondo le finalità di cui all'art. 3;
 - b) svolge attività di gestione, monitoraggio, studio, valorizzazione, tutela, ripristino, pulizia di spazi pubblici urbani e non (anche spiagge, coste, boschi, pascoli, alpeggi, malghe, rifugi e simili), di aree verdi, di beni monumentali e/o culturali, di parchi giochi ed ambienti naturali e seminaturali o a carattere etnografico;
 - c) organizza campi, seminari e simili di lavoro, volontariato, ricerca, studio, turismo di vario genere nell'ambito delle finalità sopra descritte;
 - d) organizza riunioni, corsi di formazione, incontri con i media, manifestazioni, dibattiti, convegni; redige e diffonde documenti e studi tramite pubblicazioni e ogni altro mezzo di comunicazione; promuove rapporti in Italia ed all'estero con enti ed associazioni, cooperative e movimenti organizzati anche informali;
 - e) assume tutte le iniziative e svolge tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni e/o enti italiani ed esteri ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni che siano ritenute necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità;
 - f) propone leggi di iniziativa popolare, anche in accordo con altre associazioni o gruppi di interesse, inerenti alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento ed allo sviluppo dell'economia circolare;
 - g) utilizza, per la realizzazione delle proprie finalità, gli strumenti giuridici e processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, esemplificativamente, la presentazione di ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili. Cura la sensibilizzazione sui temi della normativa in campo ambientale;
 - h) svolge ogni altra attività non specificamente menzionata nel presente elenco, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
3. Al fine di garantire la più ampia partecipazione alla propria attività, l'Associazione, nella composizione degli organi direttivi, assicura la presenza di un ragionevole numero di rappresentanti delle minoranze negli organi stessi, anche nel caso di assegnazione di incarichi per elezione.
 4. L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti ad altri enti associativi.
 5. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
 6. L'Associazione potrà, altresì, procedere alla raccolta pubblica di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, alle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è definito in base a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Gli incarichi associativi sono elettivi; può essere nominato ogni associato.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. L'Associazione deve essere costituita da un numero minimo di sette persone fisiche. Possono partecipare all'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono aderire all'Associazione altri enti senza scopo di lucro. Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, organo competente a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto, dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dagli organi dell'Associazione ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. La decisione deve essere assunta secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Il nuovo associato deve essere iscritto nel Libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato, è comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può ricorrere all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte del Consiglio Direttivo. All'interessato deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa dell'adempimento di tutte le obbligazioni poste a carico minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte iniziative ed attività dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i Libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel Libro degli associati, sempre che essi abbiano versato regolarmente la quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea come disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto stabilito dagli organi associativi;
 - c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato viene meno per:
 - a) decesso;
 - b) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.
2. L'associato è escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento in contrasto con le finalità dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o inadempimento delle obbligazioni disposte dagli organi associativi;
 - c) provocazione di danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione;

- d) mancato pagamento della quota associativa.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato. E' comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può ricorrere all'Assemblea entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea dovrà decidere se accogliere o meno le contestazioni entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte del Consiglio Direttivo. All'interessato deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ai fini del ricorso, l'associato escluso dal provvedimento del Consiglio Direttivo, si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. Gli associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione ed una seconda quota a titolo di sanzione.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano personalmente la propria attività a titolo gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun fine di lucro neppure indiretto.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro infortuni, malattie e per la responsabilità civile verso terzi, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Non è consentito prestare servizio di volontariato a chi è parte di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con la Associazione o con enti associati. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro subordinato o autonomo o di altra natura dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari e al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vice Presidente
 - e) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

- f) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
- 2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è effettuata in base a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
- 3. Gli incarichi assunti nell'Associazione sono svolti a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

- 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati che abbiano versato regolarmente la quota associativa annuale.
- 2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi essa è presieduta da altro associato deciso nella stessa riunione assembleare.
- 3. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega affidata con atto scritto, che deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato ed essere sottoscritto da entrambi.
- 4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
- 5. Nei casi di cui alle lettere a) e b), il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Assemblea è convocata dal Vice Presidente.
- 6. La convocazione deve pervenire agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
- 7. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla discussione in modo simultaneo, ed alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
- 8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi, in assenza del Presidente lo sostituisce, e dal verbalizzante nominato dall'Assemblea. Il verbale è trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

- 1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
 - d) eleggere e revocare il Vice Presidente dell'Associazione;
 - e) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - g) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto ed ulteriori eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per l'esecuzione delle attività dell'Associazione;
 - j) deliberare su tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari;
 - k) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, ed eventualmente promuovere azione legale nei loro confronti;
 - l) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo associativo.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
 3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
 4. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, comprensive anche di quelle di approvazione del bilancio, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: modalità di votazione

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli associati, che abbiano versato regolarmente le quote associative. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. Il diritto di voto è riconosciuto all'associato minorenni senza alcuna formalità, alla prima Assemblea convocata dopo il raggiungimento della maggiore età.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione.
2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. E' composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 9 (nove) compreso il Presidente ed il Vicepresidente secondo quanto stabilito dall'Assemblea.
3. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra gli associati che abbiano correttamente versato le quote associative. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dall'incarico, l'interdetto,

l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di presiedere uffici direttivi.

4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, le adunanze sono ugualmente valide se sono presenti tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
6. Le votazioni si effettuano con voto palese.
7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato dai Consiglieri. Il verbale è trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo Il Segretario

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redigere il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Segretario dell'Associazione;
 - e) decidere se accogliere o rigettare domande di adesione all'Associazione e l'eventuale esclusione di associati;
 - f) redigere eventuali proposte di regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) determinare l'ammontare della quota associativa annuale;
 - h) decidere se assumere lavoratori, se avvalersi di collaboratori e consulenti esterni curandone i relativi rapporti;
 - i) ratificare o respingere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, adottati d'urgenza dal Presidente;
 - j) curare la tenuta dei Libri dell'Associazione;
 - k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, documentandone il carattere secondario e strumentale;
 - l) adottare ogni altro provvedimento di cui al Consiglio Direttivo sia attribuita la competenza dal presente Statuto o da regolamenti interni;
 - m) decidere l'eventuale apertura di conti correnti sia bancari che postali;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei Libri dell'Associazione e svolge le mansioni ad esso delegate dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. Il Consigliere decade dall'incarico per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari e per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, co.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui venga meno l'incarico ad uno o più Consiglieri per uno o più motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti elaborata al momento dell'ultima elezione del Consiglio Direttivo. L'incarico ai nuovi Consiglieri permane fino alla prima riunione dell'Assemblea successiva al momento della nomina. L'Assemblea dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in opera.
3. Nel caso in cui cessi l'incarico della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente dovrà convocare l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione dell'incarico, al fine di procedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri decaduti sono tenuti a svolgere l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: durata in carica e poteri

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) sottoscrivere gli atti e i documenti dell'Associazione;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare d'urgenza, in caso di necessità, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio stesso;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
 - e) aprire conti correnti bancari e postali su mandato del Consiglio Direttivo;
 - f) compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusi il ricorso a mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari su mandato dell'Assemblea.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad un proprio membro.
6. Il Presidente decade dall'incarico per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea degli associati, a seguito di comportamento contrastante con le finalità dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari, per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

7. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati dal presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea degli associati entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato è tenuto a svolgere l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - Vicepresidente

1. Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. E' eletto tra gli associati. Dura in carica 3 anni.

Art.23 – Tesoriere

1. Il Consiglio Direttivo può nominare il Tesoriere. Il Tesoriere avrà il compito di predisporre il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere avrà, inoltre, il compito di gestire l'amministrazione finanziaria dell'Associazione.

Art.24 - Organo di controllo

1. L'Assemblea degli associati, qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un organo di controllo contabile monocratico o collegiale; qualora l'Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico, deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere iscritti nell'apposito registro dei revisori legali e possono essere sia associati che non associati. Qualora l'Assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che possono essere sia associati che non associati, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali. I restanti membri devono essere iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministro della Giustizia.
2. In entrambi i casi di organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza. L'organo di controllo dura in carica per 4 esercizi. I membri possono essere rieletti.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto dell'Associazione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche in riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza dall'Associazione, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss. mm. ed integrazioni. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni in corso o su determinate azioni.

Art.25 - Organo di Revisione Legale dei conti

1. L'Assemblea degli associati, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La revisione legale può essere effettuata dall'organo di controllo contabile qualora almeno un componente dell'organo sia anche iscritto nell'apposito registro dei revisori legali.
2. L'Organo di revisione dura in carica 4 esercizi. I suoi membri possono essere rieletti.
3. L'Organo di Revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. L'Organo di revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'attività dell'Organo di Revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel Libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'Ente, dei fondatori e dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 27 - Incompatibilità e limiti delle cariche

1. La candidatura e l'elezione in organismi di rappresentanza istituzionale di Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni e Parlamento è incompatibile con la carica di Presidente, di Vicepresidente, membro del Consiglio Direttivo e di Segretario. Pertanto la candidatura o l'elezione comportano la decadenza immediata da tali incarichi.
2. Vi è incompatibilità fra gli incarichi di Presidente, Vicepresidente e Consiglio Direttivo ricoperti all'interno di Legambiente Trento e incarichi di pari livello ricoperti all'interno di partiti e altre organizzazioni politiche.
3. Solo per quanto concerne gli enti di gestione territoriale è possibile prevedere deroghe, qualora tale richiesta venga avanzata dall'interessato al Consiglio Direttivo e concessa da quest'ultimo per comprovate e motivate ragioni.
4. Si considerano, inoltre, esclusi dagli incarichi precedentemente indicati coloro che, per conto proprio o di terzi, curino interessi la cui realizzazione contrasti con interessi dell'Associazione. Chiunque si trovi in questa posizione ha l'obbligo di darne notizia al Consiglio Direttivo ed ha altresì l'obbligo di astenersi dalle discussioni e deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, riguardanti interessi dell'Associazione in conflitto con i suoi.
5. A partire dall'entrata in vigore del presente statuto, l'incarico di Presidente non può essere conferito per più di tre mandati consecutivi. È possibile la deroga per un unico ulteriore mandato, su decisione motivata dell'Assemblea degli associati

Art. 28 - Relazioni associative con Legambiente nazionale

1. Legambiente Trento aderisce alla rete territoriale di Legambiente nazionale a cui è associata. Tale adesione assicura la possibilità di utilizzare il logo di Legambiente (Cigno con la scritta LEGAMBIENTE) e di rappresentare l'Associazione nazionale a livello locale. Con tale adesione, che viene rinnovata ogni anno in base a quanto stabilito dallo Statuto di Legambiente nazionale, Legambiente Trento si impegna a rispettare quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento nazionale in materia di relazioni associative, conservazione del patrimonio, partecipazione democratica dei soci e confronto con le aspirazioni e gli obiettivi comuni. Legambiente Trento inoltre condivide i valori associativi, le pratiche di lavoro territoriale, la solidarietà sociale e gli obiettivi di politica ambientale.
2. Legambiente nazionale verifica il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.
3. In caso di gravi violazioni dei principi statutari, delle normative vigenti, delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei delegati di Legambiente nazionale e/o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'Associazione, e a seguito di un richiamo formale infruttuoso, su proposta motivata della Segreteria di Legambiente nazionale, il Presidente di Legambiente Trento convoca l'Assemblea degli associati entro 60 giorni per discutere ed emettere provvedimenti per porre rimedio alla violazioni. Qualora l'Assemblea degli associati di Legambiente Trento non dovesse deliberare provvedimenti conformi a quanto stabilito da Legambiente nazionale, quest'ultima potrà intervenire attraverso la propria Assemblea dei delegati adottando gli atti conseguenti o ritirando l'affiliazione.

Titolo V

I libri sociali

Art.29 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritte:
 - a) il Libro degli associati;
 - b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Qualora questo sia stato nominato, l'Associazione deve tenere il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.
3. Qualora questo sia stato nominato, l'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività per l'Associazione in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.30 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.31 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.32 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio economico-finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Il bilancio di esercizio proposto dal Consiglio Direttivo dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni precedenti la riunione dell'Assemblea convocata per la sua approvazione. Ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
3. Il bilancio di esercizio deve rappresentare la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività istituzionale da quella commerciale. Esso è costituito dalla esposizione in forma abbreviata dello stato patrimoniale dell'Associazione, dal conto economico e dal rendiconto finanziario. Esso può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, qualora ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.
4. Una volta approvato dall'Assemblea, il bilancio di esercizio è pubblicato sul sito web dell'Associazione. Esso rimane anche affisso nei locali dell'Associazione per i dieci giorni successivi alla data di approvazione.
5. Potrà predisporre anche il bilancio sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.33 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, co.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.34 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, ed il Codice civile.